

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
IL TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai Sigg.ri

Scilla Malagoli – Presidente

Stefano Pellacani - Componente

Giovanni Smargiassi - Componente, estensore

Nel procedimento 005/Fipm/2005 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico:

del Sig. Fabrizio Bittner, all'epoca dei fatti Presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno FIPM, per le seguenti violazioni disciplinari: art. 9, co.I dello Statuto Federale della FIPM; articoli 3, co.I, 4 co.I, 5 e 6 del Regolamento di Giustizia FIPM, nonché del Capitolo 1, Disposizioni generali, Capitolo 2, Spese di trasferta- art.2.4 spese di rappresentanza, Allegato A) Disciplina delle carte di credito aziendali – rendicontazione del Regolamento Rimborso e Trasferte della Federazione Italiana Pentathlon Moderno.

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visto il Regolamento di Giustizia;

Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Ufficio della Procura Federale riceveva in data 16/12/2024 dal sig. Pierluigi Giancamilli in qualità di Consigliere federale della FIPM, nonché ex consigliere delegato al bilancio della medesima Federazione, una segnalazione in cui venivano evidenziate presunte anomalie sull'uso della Carta di credito/debito federale (cc.dd. carte aziendali) da parte del Presidente Federale, Sig. Fabrizio Bittner nell'arco temporale compreso tra il 01 aprile 2022 ed il 30 giugno 2024, comportanti violazioni del Regolamento Rimborsi e Trasferte, adottato dalla FIPM nella Delibera n.23 del 25 febbraio 2022, entrato in vigore il successivo 01 marzo 2022;

A seguito della ricezione di detta segnalazione, in data 17 dicembre 2024, venivano avviate, da parte della Procura Federale, le relative indagini.

In particolare, venivano espletati atti di indagine e veniva acquisita documentazione al fascicolo istruttorio e tra questi, la Procura Federale, ha ritenuto assumessero valenza probatoria e dimostrativa i seguenti atti e documenti:

1. Segnalazione Consigliere Federale Giancamilli del 16/12/2024 con allegati dal n.1 al n.7;

2. Audizione Consigliere Federale Giancamilli del 06 febbraio 2025 con produzione di documenti allegati contrassegnati dal n.8 al n.11; (doc. n. 8, giustificativi delle spese sostenute con la carta di debito aziendale relativi al 2023; doc. n. 9 giustificativi per l'anno 2022; doc. n. 10 lista movimenti dal 01 aprile 2024 al 30 giugno 2024 sul c/c della FIPM; doc n. 10 bis lista movimenti sempre sul c/c della FIPM dal 01/01/2024 al 30/3/2024; doc. n.11 esempio anomalie scontrini);
3. Nota del Collegio dei Revisori dei Conti FIPM del 16 ottobre 2024 a seguito di esposto ricevuto in data 09 ottobre 2024 dall'allora Vicepresidente Federale Giancamilli, contrassegnato come allegato A);
4. Verbale del Collegio dei Revisori FIPM del 18 ottobre 2024 contrassegnato come allegato B);
5. Audizione della dott.ssa Laura Scalas del 24 marzo 2025 quale consulente amministrativa della FIPM con allegato prospetto delle operazioni contabili di verifica effettuate sulle spese riconducibili alla sopracitata carta di debito federale;
6. Audizione del dott. Davide Sgarro del 24 marzo 2025 quale Presidente dei Revisori dei Conti della FIPM;
7. Seconda audizione del Consigliere Federale Giancamilli del 02 aprile 2025 a chiarimento della documentazione prodotta ed allegata alla denuncia originaria del 16 dicembre 2024;
8. Seconda audizione della dott.ssa Scalas del 03 aprile 2025 con riserva di produrre elaborato excel;
9. Audizione del dott. Filippo De Liguori Carino del 03 aprile 2025 in qualità di ex Segretario Generale della FIPM;
10. Allegati prodotti mediante elaborati excel dalla dott.ssa Scalas a scioglimento della riserva formulata al termine della seconda audizione, relativi all'attività di verifica contabile svolta in relazione al periodo 1 aprile 2022- 31 dicembre 2023, con particolare riferimento sia alle operazioni effettuate dal Presidente Federale con la carta di debito nella sua disponibilità ed ai prelievi operati con la medesima, sia al calcolo dei rimborsi chilometrici e delle spese sostenute personalmente dal Presidente FIPM per conto della Federazione;
11. Audizione del dott. Salvatore Sanzo del 16 aprile 2025 in qualità di attuale Segretario Generale della FIPM;
12. Audizione del dott. Fabrizio Bittner del 16 aprile 2025 in qualità di Presidente Federale della FIPM con allegato verbale del collegio dei Revisori dei Conti del 02 dicembre 2024 prodotto dalla difesa dell'incolpato.

Dall'esame degli atti ed alla luce delle attività istruttorie svolte sono emersi, a detta della Procura Federale, comportamenti di passibile rilevanza disciplinare nei confronti del Sig. Fabrizio Bittner, in particolare: per avere, attraverso la sistematica violazione del Regolamento Rimborsi e Trasferite della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, utilizzato indebitamente o, comunque, illegittimamente, ovvero senza la necessaria e tempestiva rendicontazione, la carta di debito Federale tratta sul conto corrente n.55000/1000/00157136 in essere presso l'Istituto bancario Intesa San Paolo, per un importo complessivo pari a circa € 79.782,00 (settantanovemilasettecentottantadue/00) nel periodo dal 01 aprile 2022 al 30 giugno 2024.

Detta somma, sempre secondo la ricostruzione della Procura Federale, farebbe riferimento:

- per il periodo dal 01 aprile al 31 dicembre 2022 all'importo complessivo di € 17.211,00 comprensivo almeno di €. 7.430,56 da spese indebite non consentite dal vigente Regolamento

e comunque computate al lordo dell'importo di € 2.105,68 relativo a spese la cui rendicontazione è avvenuta oltre i termini previsti dallo specifico Regolamento;

- per il periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2023 all'importo complessivo di € 43.232,56 rappresentato quanto a € 13.632,64 da spese indebite non consentite dal vigente Regolamento e comunque computate al lordo dell'importo di € 8.346,72 relativo a spese la cui rendicontazione è avvenuta oltre i termini previsti dallo specifico Regolamento;
- per il periodo dal 01 gennaio al 30 giugno 2024 all'importo complessivo di € 19.339,00 di cui almeno € 2.593,69 come spese non ritenute rimborsabili ai sensi del vigente regolamento.

Alla luce di quanto sopra il Procuratore Federale, unitamente al Procuratore Nazionale dello Sport, applicato in coassegnazione al presente procedimento, ha disposto il deferimento del Sig. Fabrizio Bittner per la violazione degli artt.9, co.I dello Statuto Federale della FIPM; artt. 3, co.I, 4 co.I, 5 e 6 del Regolamento di Giustizia FIPM; Capitolo 1, Disposizioni generali, Capitolo 2, Spese di trasferta-art.2.4 spese di rappresentanza, Allegato A) Disciplina delle carte di credito aziendali – rendicontazione del Regolamento Rimborsio e Trasferte della Federazione Italiana Pentathlon Moderno.

Veniva, quindi, fissata l'udienza di discussione per il giorno 26 giugno 2025, alle ore 15,30.

Con istanza dell'11 giugno 2025 i difensori dell'incolpato Avvocati Lorenzo Maria Napoli e Pierluigi Matera chiedevano il differimento dell'udienza stante l'impossibilità, da parte dell'incolpato, di parteciparvi in ragione del fatto che nella stessa data era fissata l'assemblea elettiva del nuovo Presidente del CONI, alla quale l'incolpato era tenuto a partecipare, chiedendo, altresì, che la nuova udienza venisse fissata non prima dei successivi 15 giorni, in considerazione di diversi impegni istituzionali che avrebbero costretto il Sig. Bittner fuori dall'Italia.

L'istanza veniva rigettata da codesto collegio poiché non adeguatamente motivata.

Con istanza del 18 giugno 2025 i difensori dell'incolpato Avvocati Lorenzo Maria Napoli e Pierluigi Matera, reiteravano la richiesta di differimento sulla base delle stesse motivazioni producendo, altresì, ad ulteriore sostegno della richiesta di differimento, biglietto aereo, acquistato dalla FIPM in data successiva alla comunicazione della fissazione dell'udienza, intestato all'incolpato con orario di partenza per le ore 19,00 del 26 giugno 2025.

Anche detta istanza veniva rigettata da codesto Collegio il quale evidenziava che l'orario di apertura delle votazioni del nuovo presidente del CONI e quello di partenza dell'aereo dell'incolpato, tenuto anche conto della modalità di svolgimento dell'udienza per via telematica, consentivano all'incolpato di partecipare all'udienza.

Alla prima udienza, fissata per il giorno 26.06.2025, tenutasi in modalità da remoto, erano presenti, innanzi al Collegio, il Procuratore Federale Avv. Guido Lombardi ed il Procuratore Nazionale dello Sport Dott. Paolo Lupi, l'Avv. Lorenzo Maria Napoli, in rappresentanza dell'incolpato, il quale aveva già depositato tempestivamente memorie difensive e l'Avv. Antonio Zimbardi in rappresentanza del Sig. Pierluigi Giancamilli, terzo intervenuto.

Il Presidente del Tribunale, preliminarmente, dava atto che: in data 6 giugno 2025 e 12 giugno 2025 erano prevenute memorie a firma del Procuratore Federale, Avv. Lombardi, e, per presa visione, del Procuratore Nazionale, Dott. Lupi; che in data 20 giugno 2025 era stata depositata richiesta di intervento, ex art. 56 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIPM dall'Avv. Zimbardi nell'interesse del sig. Pierluigi Giancamilli con relativi allegati; che in data 23 giugno 2025, era stata presentata memoria nell'interesse del sig. Bittner con relativi allegati; e che, infine, in data 25 giugno 2025 erano stati depositati ulteriori documenti dall'Avv. Zimbardi.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente invitava le parti ad interloquire in merito all'atto di intervento depositato ex art. 56 del R.d.G. nell'interesse del Sig. Giancamilli.

L'Avv. Zimbardi si riportava al suo atto di intervento assumendo che il sig. Giancamilli era portatore dell'interesse della Federazione.

Il Procuratore Federale e il Procuratore Nazionale non si opponevano all'intervento rimettendosi alla decisione del Tribunale Federale.

La difesa dell'incolpato, ritenendo che non ci fosse interesse concreto da parte del sig. Giancamilli, eccepiva l'inammissibilità della richiesta, ed in subordine, chiedeva rinvio per poter analizzare l'atto di intervento stante il mancato rispetto dei termini di legge relativamente al deposito.

Preso atto di quanto sopra, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio alle ore 15,40.

Alle ore 15:50, terminata la camera di consiglio, il Tribunale pronunciava ordinanza con la quale dichiarava l'inammissibilità dell'intervento del richiedente Pierluigi Giancamilli non ritenendo sussistente un interesse diretto a partecipare al procedimento, anche tenuto conto dei principi espressi nella decisione n. 65 del 2019 del Collegio di Garanzia IV sezione. Per l'effetto, disponeva l'espunzione dal fascicolo dell'atto di intervento e di tutta la documentazione prodotta dal difensore del sig. Giancamilli, il quale lasciava l'udienza.

Prendeva, quindi, la parola il Procuratore Federale, Avv. Guido Lombardi, il quale contestava tutto quanto argomentato dalla difesa dell'incolpato nella propria memoria ed unitamente al Procuratore Nazionale Dott. Paolo Bruni, nel riportarsi all'atto di deferimento, concludeva chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni due del Sig. Fabrizio Bittner, ossia nella misura del massimo edittale.

Prendevano la parola, prima l'Avv. Lorenzo Maria Napoli e poi l'Avv. Pierluigi Matera, nel frattempo arrivato all'udienza, i quali si riportavano, sostanzialmente, alle memorie inviate e alle richieste ivi contenute evidenziando che, in ogni caso, laddove, in estremo subordine, venisse riconosciuta la responsabilità dell'incolpato, non sarebbe in alcun modo configurabile alcun illecito sportivo, come sostenuto dalla Procura Federale nei propri scritti, specificato che tale fattispecie di illecito si riferisce, esclusivamente, al tentativo di alterazione o alla alterazione del risultato sportivo o all'ottenimento di altri benefici nell'ambito di una competizione.

Alle ore 17,05 il Tribunale, preso atto di quanto sopra, si ritirava in camera di consiglio.

DIRITTO

Prima di entrare nel merito della questione, si rende necessario analizzare le eccezioni preliminari avanzate dalla difesa dell'incolpato.

In particolare, nella memoria difensiva depositata dalla difesa del Sig. Fabrizio Bittner, vengono avanzate le seguenti contestazioni:

- nullità dell'azione disciplinare, per manifesta violazione dell'art. 52, comma 2, del CGS CONI: nullità dell'atto di intendimento di deferimento e degli atti conseguenti;
- nullità dell'azione disciplinare, per nullità dell'intendimento di deferimento e del deferimento per assoluta indeterminatezza e genericità dell'incolpazione.

Per quanto attiene la prima eccezione preliminare, la difesa dell'incolpato assume la violazione dell'art. 52, comma 2, del CGS CONI poiché, nonostante fosse stata richiesta ed ottenuta, *“a valle dell'apertura del presente procedimento”* la coassegnazione del procedimento tra la Procura Federale e la Procura Nazionale sia l'Intendimento del deferimento pervenuto al Sig. Fabrizio Bittner in data 30 aprile 2025, mai formalmente revocato sebbene seguito da un successivo atto di intendimento del 6 maggio 2025, sottoscritto anche dal Procuratore Nazionale, che la memoria della Procura Federale, depositata in data 6 giugno 2025, risultavano sottoscritte *“dal solo Procuratore Federale della FIPM, e non anche dal Procuratore Nazionale che pure è applicato al procedimento in parola”*.

In ragione di quanto sopra la difesa dell'incolpato ritiene che la mancanza della firma del Procuratore Nazionale negli atti sopra richiamati determini l'insanabile nullità dell'intero procedimento per una presunta irregolarità formale e procedimentale che pregiudicherebbe l'intero procedimento.

A parere di questo Tribunale l'eccezione si palesa priva di pregio poiché scorrendo tutte le norme richiamate dalla difesa del Sig. Bittner, ed in particolare l'art. 52 del CGS CONI che disciplina l'istituto della coassegnazione, non si rinviene in alcun punto la necessità che tutti gli atti del procedimento

debbano essere firmati sia dal Procuratore Federale che dal Procuratore Nazionale né, tantomeno, che la mancanza di una firma determini la nullità del procedimento, pertanto tale eccezione va fermamente respinta.

D'altro canto, occorre altresì evidenziare che il secondo atto di intendimento di deferimento del 6 maggio 2025 è stato sottoscritto anche dal Procuratore Nazionale e che lo stesso - anche senza necessità di una formale revoca, - si intende come sostitutivo o, comunque integrativo del primo. Né l'esistenza di difformità tra i due atti di intendimento di deferimento - con particolare riferimento alla contestazione - può determinare alcuna nullità considerato che la descrizione compiuta e definitiva della incolpazione deve essere contenuta, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di Giustizia nell'atto di deferimento, laddove detta norma prevede che *“nell'atto di deferimento sono contenuti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”*. Non può esservi quindi dubbio alcuno sul fatto che la contestazione definitiva sia quella contenuta nell'atto di deferimento che è di fatto quella contenuta nel secondo atto di intendimento sostitutivo del precedente. Con la seconda eccezione preliminare la difesa dell'incolpato eccepisce, sostanzialmente, una presunta *“totale indeterminatezza e genericità delle incolpazioni formulate dalla Procura, che vengono meramente enunciate in modo del tutto vago e indeterminato, senza alcuna indicazione specifica dei fatti e degli elementi che ne costituiscono fondamento”* e, a sostegno di tale argomentazione, evidenzia come la Procura Federale attraverso il deposito della memoria integrativa del 6 giugno 2025 abbia tentato, senza riuscirci, di colmare tale lacuna.

A parere di questo Tribunale anche questa eccezione si palesa priva di pregio poiché l'impianto accusatorio indicato sia nell'Intendimento di deferimento che nell'atto di deferimento risulta adeguatamente circostanziato consentendo all'incolpato il pieno esercizio del proprio diritto di difesa inoltre, come verrà meglio spiegato nella parte dedicata al merito, una certa confusione nella indicazione e gestione delle voci di spesa indicate negli atti della Procura, costituisce l'effetto diretto della condotta illecita contestata all'incolpato, e non una manchevolezza imputabile alla Procura, pertanto anche tale eccezione deve essere fermamente respinta.

Passando al merito della questione al fine di accertare la fondatezza dell'atto di deferimento disposto dal Procuratore Federale e dal Procuratore Nazionale si rende necessario prendere le mosse dall'analisi delle norme poste alla base dell'atto di deferimento.

In primo luogo viene contestata al Sig. Fabrizio Bittner la violazione **dell'art. 9, comma 1 dello Statuto Federale della FIPM**, il quale recita testualmente: *“Tutti gli affiliati e tesserati della F.I.P.M. sono tenuti a rispettare i principi di lealtà e di correttezza sportiva e ad osservare il Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., le norme statuarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite nelle singole sfere di specifica competenza dagli organi della Federazione e del C.I.P., accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio. Gli affiliati si dotano di una casella di posta elettronica certificata per ricevere le comunicazioni in ambito federale”*, di poi gli **articoli 3, comma 1, 4 comma 1, 5 e 6 del Regolamento di Giustizia FIPM**, i quali dispongono: *“Tesserati ed affiliati alla FIPM (Federazione Italiana Pentathlon Moderno) devono mantenere in ogni rapporto una condotta ispirata ai principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva, uniformandosi ai principi enunciati all'art. 2 dello Statuto Federale.”* *“Tesserati ed affiliati sono obbligati ad osservare le norme statuarie, i Regolamenti FIPM, il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e ad accettare i provvedimenti e le decisioni federali.”* *“Qualsiasi violazione dello Statuto e dei Regolamenti FIPM, delle Disposizioni federali, delle Direttive e Normative Coni, posta in essere da tesserati e/o affiliati a titolo di colpa o dolo, e nei casi tassativamente previsti a titolo oggettivo, costituisce infrazione*

disciplinare che deve essere rimessa al giudizio degli organi di Giustizia Sportiva” “Costituisce illecito sportivo qualsiasi azione od omissione diretta, in modo inequivocabile, ad alterare lo svolgimento od il risultato di una gara o di un Campionato, ovvero ad assicurare a se o ad altri un Vantaggio ingiusto di qualsiasi natura”, **Capitolo 1, Disposizioni generali (Regolamento Rimborsi e Trasferte)**: “Tutte le spese sostenute in occasione di trasferte, purché regolarmente autorizzate, sono rimborsate con il criterio del pié di lista, ossia a seguito della presentazione dei documenti fiscali giustificativi della spesa. I documenti giustificativi delle spese sostenute: devono riferirsi esattamente al periodo di effettuazione della trasferta; devono essere presentati obbligatoriamente in originale; non devono contenere cancellature, abrasioni, correzioni od alterazioni di alcun genere; se trattasi di fatture, devono essere intestate alla FIPM con indicazione del beneficiario. I documenti giustificativi delle spese sostenute devono riportare il costo del servizio utilizzato esclusivamente dal soggetto che richiede il rimborso. Nel caso in cui il giustificativo si riferisca a servizi utilizzati da più soggetti, tutti comunque autorizzati al rimborso, il richiedente deve indicare, per iscritto, i nominativi e la motivazione. In mancanza di tali indicazioni, il personale amministrativo addetto al controllo rimborserà esclusivamente la quota di spesa attribuibile al solo richiedente. **Onere della prova.** Al soggetto che richiede il rimborso spetta l'onere di fornire una corretta e completa documentazione della spesa sostenuta, nonché di fornire adeguate informazioni affinché il personale amministrativo addetto al controllo possa collegare le spese sostenute alla specifica trasferta effettuata; la mancanza di documentazione e/o informazioni determina automaticamente il mancato rimborso della spesa stessa. **Scadenza.** Le richieste di rimborso devono essere presentate alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno tramite l'apposito modulo (allegato 1) o tramite fattura, entro 60 giorni dal rientro dalla trasferta; decorso tale termine non si avrà più diritto al rimborso delle spese sostenute e gli uffici amministrativi federali non accetteranno più le eventuali richieste. **Capitolo 2, spese di trasferta – art. 2.4 spese di rappresentanza** “**2.4.1 Definizione di spesa di rappresentanza.** Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale della FIPM, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dalla Federazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui la FIPM risulti coinvolta, di cerimonie e ricorrenze. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio della Federazione, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo di soggetto rappresentativo della FIPM e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali. **2.4.2 Eventi per i quali è ammissibile il ricorso alle spese di rappresentanza.** Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza, per fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, la FIPM assume a carico del bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità specie in occasione di: visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere; incontri di lavoro; manifestazioni o iniziative in cui la FIPM risulti tra gli organizzatori; inaugurazioni di manifestazioni e impianti; cerimonie e ricorrenze. **2.4.3 Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza della FIPM.** Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto della FIPM, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa, i seguenti soggetti: Presidente; Vice Presidenti e Segretario Generale nell'ambito delle rispettive competenze, previa autorizzazione del Presidente Federale. La rendicontazione della spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica motivazione, con riferimento agli scopi perseguiti. **2.4.4 Specificazione delle spese di rappresentanza** Nell'ambito della definizione di cui al primo punto, sono in particolare considerate spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per:

a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali della FIPM, a persone o Autorità con rappresentanza esterna e rilevanza istituzionale, sociale, sportiva e politica; b) colazioni di lavoro e consumazioni varie, giustificati con motivazioni di interesse federale con ospiti che rivestono cariche ufficiali; c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, ecc., in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dalla FIPM, alle quali partecipino le predette personalità, in occasione di rapporti ufficiali tra Organi della FIPM ed Organi di altre amministrazioni pubbliche, Sportive e Private, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative; d) onoranze commemorative in occasione di determinate ricorrenze; e) colazioni di lavoro e consumazioni varie in occasione di incontri finalizzati alla promozione delle attività della FIPM, nonché, nell'ambito dell'organizzazione interna, di riunioni richieste dal Presidente della FIPM nelle quali sono presenti Consiglieri Federali, dipendenti e collaboratori, la cui presenza si renda necessaria al fine di definire attività sportive, formative, informative e promozionali.

2.4.5 Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza. Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali della FIPM e con un contenuto non conforme alle caratteristiche sopra indicati. In particolare, non rientrano fra le spese di rappresentanza: oblazioni, sussidi, atti di beneficenza omaggi, mere liberalità o benefici aggiuntivi ad Amministratori e dipendenti della FIPM; colazioni di lavoro e consumazioni varie effettuati in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto.

2.4.6 Gestione amministrativa e contabile. Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Federale in sede di approvazione del bilancio di previsione. Le spese di rappresentanza sono impegnate e liquidate, sulla base di idonea documentazione, dal competente responsabile. La rendicontazione della spesa deve contenere una dichiarazione attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta, nonché delle persone che hanno partecipato o ricevuto beni o servizi relativi alla spesa sostenuta. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia. Le spese di rappresentanza possono essere effettuate anche mediante carta di credito assegnata al Presidente Federale e al Segretario Generale”

Allegato A) Disciplina delle carte di credito aziendali – rendicontazione “**Rendicontazione** Il beneficiario della carta aziendale dovrà far pervenire, entro il giorno 5 del mese, i relativi giustificativi di spesa (fatture, ricevute o altro documento fiscalmente idoneo), relativi alla mensilità precedente alla segreteria federale. Nel caso di uso improprio o di spese non regolarmente rendicontate, la Federazione stessa si rivarrà, fino alla concorrenza della somma spesa, sugli emolumenti spettanti (stipendi, gettoni, retribuzioni e rimborsi spese) al beneficiario, ovvero procederà alla richiesta di rimborso”(enfasi aggiunta).

Esposto in maniera integrale il quadro normativo, sotteso all'atto di deferimento, resta da analizzare se, effettivamente, il Sig. Fabrizio Bittner, nella sua qualità di Presidente Federale abbia violato le disposizioni citate dalla Procura Federale e dalla Procura Nazionale.

Ebbene, da questo punto di vista, analizzati gli atti di indagine e valutate con attenzione le audizioni dell'allora Segretario Generale Filippo De Liguori Carino e della consulente amministrativa della FIPM, dott.ssa Laura Scalas, dal compendio probatorio raccolto emerge in modo inconfutabile che durante tutto l'intero periodo sottoposto all'indagine, circa due anni e tre mesi, nell'utilizzo della carta di credito federale e nella gestione delle richieste di rimborsi il Presidente della FIPM non ha mai rispettato le disposizioni previste dai Regolamenti Federali.

In particolare, il Sig. De Liguori Carino ha dichiarato: “ben conosco i termini previsti nel Regolamento Rimborsi e Trasferte che, in particolare, prevedono una richiesta di rimborso delle spese anticipate

entro 60 giorni e la presentazione di una rendicontazione con giustificativi di spesa entro il giorno 5 del mese successivo per l'utilizzo della carta di credito aziendale"[...] "per quanto è in mia conoscenza, avendo io ricoperto il ruolo di Segretario Generale, **l'amministrazione riceveva sia le richieste di rimborso, sia la rendicontazione delle spese, ben oltre i predetti termini e in più di un'occasione, addirittura, in prossimità della presentazione della chiusura del bilancio**" [...] "ricordo che, in tali circostanze, sia io che la responsabile dell'Amministrazione, dott.ssa Scalas, **abbiamo cercato di sensibilizzare il Presidente al rispetto dei tempi e dei modi previsti dal Regolamento per evitare appesantimenti e possibili errori nella gestione dei documenti amministrativi e nella loro contabilizzazione**" [...] "ricordo che, nell'ambito di tale procedura, talvolta è stato richiesto al Presidente di produrre l'estratto conto della carta di credito al fine di <<quadrare>> gli aspetti contabili/amministrativi, dal momento che lo poteva avere soltanto lui, essendo l'unico titolare delle credenziali di accesso all'home banking; tuttavia sia io che la dott.ssa Scalas **abbiamo mai avuto un tempestivo riscontro alle nostre richieste**" (enfasi aggiunta).. Sempre sui medesimi punti la dott.ssa Scalas, nella sua prima audizione, ha riferito: "Preciso che la documentazione giustificativa delle spese **veniva prodotta generalmente con ritardo e comunque oltre i termini previsti dal Regolamento**" [...] "Preciso che, **con la carta di credito federale sono stati effettuati anche prelievi di denaro contante** sul cui utilizzo venivano successivamente forniti giustificativi delle spese". Sentita per la seconda volta, la Dott.ssa Scalas ha ulteriormente precisato: "confermo quanto già da me dichiarato in occasione della precedente audizione ribadisco che la documentazione sia per quanto riguarda la richiesta di rimborsi (entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento) sia i 60 giorni per la presentazione dei documenti a sostegno dell'utilizzo della carta di credito, **mi sono stati consegnati all'ufficio amministrazione oltre i suddetti termini**"[...] "l'ufficio amministrazione, non disponendo delle credenziali per accedere all'home banking del conto della carta di credito, richiedeva al Presidente la produzione di tale documento che veniva fornito, con cadenza trimestrale, per consentire le verifiche periodiche ai revisori. Gli estratti conto erano comunque **privi dei giustificativi di spesa che erano comunque consegnati oltre i termini del Regolamento Rimborsi e Trasferte**".

Risulta, pertanto, pienamente provato che, durante i 2 anni e tre mesi oggetto d'indagine della procura, il Sig. Fabrizio Bittner nell'utilizzo della carta di credito federale e nella gestione delle richieste di rimborso, ha sistematicamente violato le disposizioni previste dal Regolamento.

In particolare, il Sig. Bittner, ha costantemente:

- presentato la documentazione inerente le spese sostenute per la richiesta dei rimborsi senza tenere conto del termine dei 60 giorni dal rientro dalle trasferte, previsto dall'art. 1 del Regolamento Rimborsi e Trasferte;
- omesso di far pervenire all'ufficio amministrativo i documenti giustificativi delle spese effettuate con la carta di credito federale, entro il quinto giorno successivo a quello di utilizzo della carta, così come previsto nell'Allegato A) del Regolamento Rimborsi e Trasferte (Disciplina delle carte di credito aziendali – rendicontazione);

D'altro canto, la circostanza che i termini sopraindicati non venissero rispettati non è stata contestata neppure dall'incolpato che sul punto, come si vedrà, si è difeso sostenendo che i termini in questione non fossero perentori.

Ancora dalle dichiarazioni soprariportate è emerso altresì che il Presidente:

- ha utilizzato la carta di credito anche per numerosi prelievi in contanti, senza fornire adeguate giustificazioni sulle spese sostenute, fornendo sempre con ritardo all'ufficio amministrativo le credenziali dell'Home Banking della carta, più volte richieste, al fine di far quadrare i conti.

La effettuazione di ripetuti prelievi di denaro contante peraltro emerge inconfutabilmente anche dalla verifica degli estratti conto acquisiti agli atti la cui analisi ha consentito altresì di far emergere come in alcuni casi la carta federale sia stata utilizzata per far fronte a spese personali dell'incolpato (vedi spese apple), seppur di importo contenuto; circostanza anche questa ammessa dal Sig. Bittner.

In sostanza, è emerso che l'incolpato provvedeva, a sua discrezione, a depositare giustificativi di spesa e richieste di rimborso senza minimamente tenere conto delle modalità e tempistiche previste dal Regolamento Rimborsi e Trasferite e dall'allegato A), modalità e tempistiche previste al fine di consentire all'ufficio amministrativo di effettuare i necessari controlli circa la legittimità delle spese effettuate con la carta di credito e dei rimborsi richiesti, pena la perdita del diritto di richiedere il rimborso delle spese non regolamentate.

E', altresì, risultato documentalmente provato, così come ritenuto già anche dai revisori dei conti (cfr. verbale riunione del 2.12.2024), per attribuire alle spese effettuate la natura di spese di rappresentanza, l'incolpato si limitava a scrivere, a penna dietro agli scontrini, il nominativo della persona con la quale aveva cenato e/o pranzato o comunque a cui era collegata detta spesa, in totale violazione della normativa, molto dettagliata ed articolata, prevista dall'art. 2.4 e seguenti del Regolamento Rimborsi e Trasferite la quale, i) prevede ai punti 2.4.1 e 2.4.2, cosa si deve intendere per spese di rappresentanza ed in relazione a quali eventi si possono prevedere spese di questa natura, ii) impone all'art. 2.4.3. la presentazione di specifica rendicontazione che nel caso in questione non veniva presentata; iii) disciplina all'art. 2.4.6 la "*Gestione amministrativa e contabile*" di dette spese, prevedendo delle modalità di gestione molto articolate che non possono assolutamente essere assolve attraverso il deposito di decine di scontrini presso l'ufficio amministrativo con degli appunti riportati a penna dietro ad essi che nulla provano circa l'imputabilità di dette spese con eventi e/o manifestazioni in ragione delle quali possano essere classificate quali spese di rappresentanza, non essendo neppure possibile stabilire se gli incontri a cui si riferivano le spese avevano avuto ad oggetto attività istituzionale (2.4.4. lettera e) oppure normale attività di istituto (art. 2.4.5 come tale non riconducibile alle spese di rappresentanza).

Da tutto quanto il materiale probatorio fornito e dall'esame delle audizioni rese emerge una condotta, da parte del Sig. Fabrizio Bittner, totalmente noncurante del rispetto delle regole di gestione e contabilizzazione delle spese sostenute, dell'utilizzo della carta di credito e della richiesta dei rimborsi oltre che un totale disinteresse nei confronti delle sollecitazioni, che sia il Segretario Generale che la consulente amministrativa, gli hanno formulato più volte sul rispetto del Regolamento.

Non v'è dubbio invero che la sistematicità e la ripetitività delle violazioni delle norme relative alla gestione delle spese e dell'uso della carta di credito evidenziano senza possibilità di smentita una condotta gravemente negligente e contraria ai doveri di lealtà da parte del Presidente Federale.

In merito a tale condotta la difesa dell'incolpato, oltre che formulare delle eccezioni di natura preliminare, in merito alle quali abbiamo già preso posizione, ha cercato di sminuire la valenza delle inosservanze al regolamento del proprio assistito, cercando di focalizzare la questione di cui si dibatte su altri aspetti.

In primo luogo, a detta della difesa, le condotte contestate al Sig. Bittner non sarebbero a lui riferibili poiché imputabili all'ufficio amministrativo il quale avrebbe dovuto vigilare sull'operato del Presidente che aveva come unico obbligo quello di presentare i propri giustificativi di spesa e richieste di rimborso, senza l'osservanza di modalità e tempi prestabiliti, dovendo poi l'amministrazione, eventualmente, muovergli delle contestazioni, cosa che non è mai avvenuta.

Ovviamente si tratta di osservazione priva di pregio poiché il rispetto delle modalità e delle tempistiche nella gestione delle spese, nelle richieste di rimborso e nell'utilizzo della carta di credito federale sono disciplinate da norme contenute nei Regolamenti Federali che il Presidente, prima di chiunque altro, è

tenuto ad osservare non essendo l'ufficio amministrativo investito di alcun potere di controllo in tal senso.

Pertanto, tale argomentazione difensiva deve essere fermamente rigettata.

Quale seconda eccezione nel merito, la difesa dell'incolpato contesta la fondatezza dei capi di incolpazione cercando di dimostrare, attraverso la gestione dei rimborsi e l'utilizzo della carta di credito, raffrontati con i prospetti contabili elaborati dalla Dott.ssa Scalas come il Sig. Bittner non abbia un debito nei confronti della Federazione.

Anche tale eccezione si palesa priva di pregio poiché i capi di incolpazione avanzati dalla Procura attengono alla reiterata violazione di norme regolamentari che nulla hanno a che vedere con dette quantificazioni. D'altro canto, la circostanza che il Sig. Bittner vantì dei crediti nei confronti della non può valere a scriminare o a rimuovere la violazione delle norme più volte richiamate.

Come anticipato, con la terza eccezione nel merito la difesa dell'incolpato eccepisce la natura ordinatoria dei termini previsti dal Regolamento Rimborsi e Trasferite e dal relativo allegato A) per la presentazione dei giustificativi di spesa e per la rendicontazione e richiesta di rimborso.

Anche tale osservazione appare priva di pregio.

Nessun dubbio in merito al fatto che il termine di 60 giorni previsto dal Regolamento Rimborsi e Trasferite è previsto esplicitamente come termine perentorio, giacché la norma prevede esplicitamente la perdita del diritto al rimborso in caso di mancato di rispetto. Quanto al termine di 5 giorni previsto dall'Allegato A - **Disciplina delle carte di credito aziendali – rendicontazione** pur volendo accedere ad una interpretazione della norma favorevole all'incolpato, la sistematicità e la ripetitività della condotta dello stesso che mai rispettava i termini previsti conferma comunque la pervicace negligenza del Sig. Bittner nella gestione della Carta Federale.

In ultimo, la difesa del Sig. Bittner afferma l'assenza di rilevanza disciplinare delle condotte contestate dalla Procura reiterando, in realtà, delle eccezioni già formulate in precedenza, vale a dire la circostanza che era compito degli uffici amministrativi accertare la conformità o meno delle richieste di rimborso effettuate dal Presidente nonché dell'utilizzo della carta di credito avendo quest'ultimo sempre diligentemente e tempestivamente messo a disposizione le relative richieste ed i giustificativi di spesa e che, in ogni caso, seppure fosse vera la linea di incolpazione seguita dalla Procura la condotta contestata al Presidente, tale condotta rappresenterebbe una mera irregolarità amministrativa che non avrebbe comportato alcun danno alla Federazione comportando, esclusivamente, il mancato recupero da parte del Sig. Bittner di alcune spese anticipate.

In merito a tale rilievo, il Tribunale non può far altro che ripetere quanto già detto in precedenza, vale a dire che l'ufficio amministrativo non aveva e non ha alcun dovere e/o potere di controllo preventivo sull'operato del Presidente il quale, invece, aveva ed ha il dovere di presentare le domande di rimborso ed i giustificativi di spesa nei termini perentoriamente indicati nel Regolamento al fine di consentire all'amministrazione di operare tempestivamente nella sua attività di rendicontazione, termini che il presidente non ha mai rispettato.

Per quanto riguarda, invece, la circostanza che l'eventuale violazione della norma sulla rendicontazione dei rimborsi, comportando, esclusivamente, il mancato recupero da parte del Presidente di quanto anticipato, e che quindi a detta della difesa dell'incolpato non avrebbe cagionato alcun danno economico in capo alla Federazione, è evidente come tale circostanza non possa valere quale esimente circa la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dall'incolpato.

A parere di questo Tribunale risulta, pertanto, pienamente provato come il Sig. Fabrizio Bittner nella sua qualifica di Presidente Federale, nel periodo intercorrente dal 01 aprile 2022 al 30 giugno 2024 abbia sistematicamente violato, nell'utilizzo della carta di credito federale e nella gestione delle richieste di rimborso, le norme previste dal Regolamento Rimborsi e Trasferite senza curarsi minimamente

di tenere conto delle sollecitazioni più volte formulategli dall'amministrazione di rispettare i termini ivi previsti né di fornire le credenziali dell'Home Banking della carta di credito federale per far quadrare i conti, soprattutto relativi ai prelievi effettuati in contanti.

Dall'analisi della documentazione in atti, emerge, altresì, come il Sig. Bittner, oltre ad aver imputato a spese di rappresentanza delle spese che nulla avevano a che vedere a tale titolo e comunque senza fornire alcun elemento a sostegno, se non delle firme a penna senza alcuna riferibilità ad eventi e/o manifestazioni, risultano anche numerose spese di carattere oggettivamente personale che nulla hanno a che vedere con il ruolo ricoperto oltre a numerosissimi prelievi in contanti.

In sostanza emerge come il Sig. Fabrizio Bittner abbia, di fatto, utilizzato la carta di credito della federazione come se fosse la propria carta di credito personale, omettendo di adempiere, nella rendicontazione delle spese e nella produzione dei giustificativi, alle regole previste dal Regolamento Federale impendendo di fatto che potesse essere effettuato un tempestivo controllo sulla legittimità delle spese sostenute.

E' evidente che tale condotta, soprattutto perché tenuta da un Organo apicale della Federazione comporti la chiara violazione dei principi di natura generale indicati nello Statuto Federale e nel Regolamento di Giustizia FIPM relativi alla lealtà, correttezza e rettitudine che deve improntare il comportamento di tutti i tesserati e, a maggior ragione, del Presidente di una Federazione.

Pertanto, il Tribunale, esaminata la documentazione e all'esito della discussione, ritiene l'incolpato, responsabile dei capi di incolpazione formulati dalla Procura Federale e dal Procuratore Nazionale.

Ai fini della quantificazione della sanzione si ritiene di mitigare la richiesta formulata dalla Procura in ragione del fatto che questo Tribunale, aderendo all'interpretazione fornita dall'Avv. Matera in occasione dell'udienza del 26 giugno 2025, ritiene che in questo caso non sia configurabile l'ipotesi di illecito sportivo, ma esclusivamente quella di illecito disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale, ritenuta la responsabilità disciplinare del Prof. Fabrizio Bittner per la violazione degli artt. 9 co. 1 dello Statuto Federale della FIPM, artt. 3, co. 1, 4 co. 1 e 5 del Regolamento di Giustizia FIPM, Capitolo 1 Disposizioni generali, Capitolo 2 Spese di trasferta – art. 2.4 spese di rappresentanza, Allegato A), Disciplina Carte di Credito Aziendali – Rendicontazione del Regolamento Rimborso e Trasferte della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, lo condanna alla sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 20.

Esclude la responsabilità del Prof. Bittner per l'illecito sportivo di cui all'art. 6 del Regolamento di Giustizia FIPM.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025, tenuta presso la sede della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, con l'intervento di:

Avv. Scilla Malagoli (Presidente)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente - estensore)

Avv. Stefano Pellacani (Componente)